

niale incaricato di difendere le cause della Cassa come procuratore della Cassa ecclesiastica, se non a patto che si presentasse avanti a lei con una procura speciale, che di più la Corte di cassazione ha sempre voluto che la Cassa ecclesiastica per ogni singola sua azione facesse il deposito come tutti i privati e che per questo motivo, referente Gervasone, ha respinto una istanza della Cassa appellante, avvegnachè trattandosi di due convenuti distinti non avea fatto doppio deposito.

Lo stesso procuratore generale confuta in anticipazione la ragione che l'onorevole Ercole deduce dal decreto Miglietti il quale dichiara governativa la Cassa ecclesiastica.

Qualunque sia, esso dice, la forza che possa avere un decreto reale od un regolamento, questo decreto in uno Stato costituzionale non può oltrepassare i limiti della legge e creare dei diritti nuovi e che per conseguenza un decreto qualunque, il quale dicesse che la Cassa ecclesiastica è governativa ed appartiene allo Stato, questo decreto sarebbe anticostituzionale e nullo. Per determinare la natura della Cassa ecclesiastica conviene stare alla legge che la creò, e secondo questo è indubitabile e fuori di discussione che i suoi fondi le appartengono a titolo di proprietà distinta affatto dai beni dello Stato.

In seguito a tale sensato parere, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri colla circolare 31 gennaio 1863, n° 6127 del protocollo generale, il ministro delle finanze ordina a tutti quanti i ricevitori del registro di tassare, come furono d'allora in poi tassati, gli atti della Cassa ecclesiastica, e di assoggettarli alla tassa di bollo e registro. Dunque, signori, per me è constatato, e così lo fu alla maggioranza dell'ufficio a cui appartengo, che i fondi della Cassa ecclesiastica non sono dello Stato.

Nè vale il dire quello che osserva l'onorevole Cortese...

CORTESE. Domando la parola.

SANGUINETTI, relatore... che il Rattazzi sia condirettore del debito pubblico. Questo è un fatto che io ho ammesso per primo. Ma, signori, il condirettore creato col decreto 25 settembre 1862, è stipendiato dalla Cassa ecclesiastica, i fondi che sono in bilancio, sono pel direttore e per tutti gli altri impiegati, ma quando il Governo volesse servirsi di quei fondi per stipendiare il Rattazzi, evidentemente il decreto 25 settembre 1862 dovrebbe essere cambiato con un altro decreto; si dovrebbe riformare la pianta organica del debito pubblico nel senso che anche pel condirettore, si portasse uno stipendio in bilancio; ma mutando il decreto 1862 evidentemente si muterebbe la posizione del Rattazzi, e diventerebbe allora ineleggibile, come lo diventerei io od un altro qualunque se fosse creato condirettore con uno stipendio sul bilancio dello Stato. Ma, signori, per me, senza sofisticare, è cosa chiara che la lettera della legge rende eleggibile il Rattazzi; non ho mai fatto delle questioni di elezioni delle

questioni di partito; nella stessa votazione di ieri ne ho dato l'esempio dichiarandomi per l'Allievi, e duolmi che la presente questione, che è tutta legale, si tramuti in questione di partito.

Qui avrei finito, ma mi occorre ancora un'osservazione in risposta all'onorevole Cortese.

Ho citato il precedente relativo all'onorevole Borsarelli perchè io non sapeva quello che era avvenuto nell'ufficio del quale l'onorevole Bargoni era relatore; ma, signori, se in questa votazione voi veniste ad adottare una massima diversa da quella che adottaste per l'onorevole Borsarelli, ne verrebbe l'inconveniente che non si avrebbe una stessa misura per gli uni e per gli altri. Perchè la Camera possa salvare il proprio decoro non ci sono che due vie, o convalidare senza condizione l'elezione attuale, oppure convalidarla sotto riserva, salvo poi a trattare ad una stessa stregua questa e le altre elezioni consimili. Che se niuna di queste vie non si sceglie, credo che sarebbe un'ingiustizia enorme annullare quest'elezione dopo che altre simili furono convalidate in questa stessa Legislatura.

Voti. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato Ercole ha facoltà di parlare per un fatto personale.

Lo prego di limitarsi al fatto personale, perchè debbo mettere ai voti la chiusura.

ERCOLE. Terrò conto della raccomandazione del signor presidente.

Non è mio intendimento persuadere l'onorevole Sanguinetti, perchè a ciò fare non basterebbero le dodici fatiche d'Ercole, ma si richiederebbe la decimaterza fatica. *(Si ride)*

La Camera ha udito che l'onorevole relatore si è servito d'una frase poco parlamentare: non la rileverò, ma credo mio dovere, pel rispetto che debbo alla Camera, di dire che quando ho parlato, ho parlato colla legge alla mano e che non ho citato un fatto che non fosse vero. Ho citato, e gli stenografi l'avranno raccolto, una disposizione contrassegnata: « Miglietti guardasigilli, ministro di grazia, giustizia e dei culti, » colla data 8 dicembre 1861; ho citato l'articolo 314 del regolamento pel servizio della Cassa ecclesiastica nell'Umbria e nelle Marche, e se me lo permetterà la Camera, lo rileggerò. In questo documento si legge: « Essendo la Cassa ecclesiastica per propria natura uno stabilimento essenzialmente governativo, (leggo testualmente l'articolo, lo noti l'onorevole Sanguinetti) e godendo per ciò di tutte le esenzioni e franchigie competenti alle altre amministrazioni dello Stato, essa va esente sia dalle tasse d'insinuazione e bollo, che dai dritti d'emolumento e di ipoteca; e tutti gli atti, le cui spese dovessero essere a di lei carico, vogliono essere stesi su carta semplice, senza che per essi competa nessun onorario o dritto ai pubblici funzionari per l'assistenza precipitata negli atti medesimi. »